



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA

N. 37 DEL 20/07/2026

SETTORE TECNICO

OGGETTO: DIVIETO DI SPANDIMENTO LIQUAMI A DECORRERE DAL 3 AGOSTO 2026 AL 20 AGOSTO 2026.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 113 del 22/12/1993, esecutiva, venne preso atto della cartografia predisposta dalla Provincia di Modena relativa al Piano spandimento liquali ed approvate le norme per l'applicazione;

RISCONTRATO che tra le norme igienico-sanitarie per lo spandimento agronomico dei liquami zootecnici nel territorio collinare e montano, prevedevano il "DIVIETO TURISTICO" vietando lo spandimento dei liquami zootecnici in tutto il territorio comunale nonché, nel periodo compreso fra il 20 luglio ed il 20 agosto vietando lo spandimento di qualsiasi refluo liquido o solido di provenienza zootecnica per una fascia larga 600 m. (300 + 300) lungo la strada statale n. 12 in quanto coincidente con il crinale e sede di maggiore attività turistica;

CONSIDERATO che un tratto dell'allora SS 12 è sostituito dall'attuale SP 42 e pertanto non corrisponde al crinale;

PRESO ATTO inoltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 31/03/2024 è stato approvato il "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" che, tra l'altro, disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e del digestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t);

TENUTO CONTO che il mese di agosto è il periodo di maggior affluenza turistica nel territorio comunale;

RITENUTO opportuno disporre il divieto di spandimento dei liquami di origine zootecnica su tutto il territorio comunale durante il periodo decorrente dal 3 agosto 2026 e fino al 20 agosto 2026;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

nel periodo decorrente dal 3 agosto 2026 e fino al 20 agosto 2026 è vietato lo spandimento di liquami di origine zootecnica su tutto il territorio comunale.



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

RENDE NOTO

che per particolari urgenti esigenze possono essere concesse deroghe a seguito di apposita richiesta, debitamente motivata, da presentare all'Ente.

Le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.

DISPONE ALTRESI' CHE

la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune di Lama Mocogno e trasmessa per quanto di competenza agli organi di vigilanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lama Mocogno, 20/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CIRELLI MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)